

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
 - a) nomina il giudice delegato per la procedura;
 - b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
 - c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
 - d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (1)

1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

«c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;»

~~e) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;~~

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;».

Precedente formulazione |green

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Sospensione dei termini processuali - periodo feriale – Cass. n. 24019/2020](#)

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. La sospensione dei termini processuali durante il

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 \(Rv. 657470 - 01\)](#)

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 \(Rv. 657053 - 01\)](#)

Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento -

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 \(Rv. 654165 - 01\)](#)

Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 \(Rv. 654165 - 01\)](#)

Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

[049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale \(Art. 16 \(Sentenza dichiarativa di fallimento\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 1. Il

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 \(Rv. 650469 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Non è opponibile alla procedura fallimentare il

.....

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - non eseguita - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 \(Rv. 648784 - 01\)](#)

Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - revoca del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1073 del 17/01/2018 \(Rv. 647333 - 01\)](#)

Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall'art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 \(Rv. 644455 - 02\)](#)

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - revoca del fallimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 \(Rv. 632550 - 01\)](#)

Cessazione degli effetti della sentenza di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 legge fall. - Conseguenze in caso di quest'ultima. La sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato

fine

049 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA